Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DEL CONDONO FISCALE: ICI E TARSU

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 settembre 2006

INDICE

- Art. 1 Scopo del regolamento
- Art. 2 Oggetto del regolamento
- Art. 3 Tributi oggetto della sanatoria
- Art. 4 Periodi d'imposta oggetto della sanatoria
- Art. 5 Contribuenti ammessi
- Art. 6 Modalità di calcolo delle somme dovute
- Art. 7 Istanza per l'ammissione alla sanatoria
- Art. 8 Modalità di versamento delle somme dovute
- Art. 9 Rateizzazione
- Art. 10 Effetti della definizione del condono
- Art. 11 Errore scusabile
- Art. 12 Liti fiscali pendenti
- Art. 13 definizione agevolata delle liti fiscali pendenti
- Art. 14 adempimenti per l'attuazione del condono
- Art. 15 Pubblicità
- Art. 16 Norme finali

Scopo del regolamento

- 1. Il presente regolamento, recante i provvedimenti di sanatoria per i tributi comunali, è adottato in applicazione alle disposizioni dell'art.13 della Legge 27.12.02 n. 289 (legge finanziaria 2003).
- 2. Con il presente atto, il Comune di San Pietro Vernotico intende introdurre norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente.
- 3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione al condono fiscale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art.2

Oggetto del regolamento

- 1. Le norme del presente regolamento dettano disposizioni per avvalersi delle seguenti agevolazioni:
- definizione per gli anni pregressi,
- definizione degli atti impositivi emessi da Fiscalità Locale srl.,
- definizione delle liti fiscali pendenti.
- 2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi, ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Art.3

Tributi oggetto della sanatoria

- 1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 289/02, sono oggetto della presente sanatoria per la definizione agevolata i seguenti tributi comunali:
- a) l'imposta comunale sugli immobili;
- b) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

- 1. Per l'imposta comunale sugli immobili sono definibili i periodi d'imposta relativi agli anni dal 2000 al 2005, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e al vigente regolamento comunale. E' consentita la regolarizzazione delle fattispecie impositive individuate dall'art. 1 comma 336 L. 311/2004 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni richiamate dall'art. 1 comma 337 L. 311/2004 e s.m.i., rilevato che le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite secondo quanto sancito dall'art. 1 comma 336 L. 311/2004 e s.m.i. producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
- 2. Per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono ammessi alla definizione gli anni d'imposta relativi agli anni dal 2002 al 2006 nell'ipotesi di omessa denuncia e gli anni dal 2003 al 2006 nel caso di infedele denuncia, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e al vigente regolamento comunale.

Art. 5

Contribuenti ammessi

- 1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
- 2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel precedente articolo.
- 3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.
- 4. Nel caso di fallimento i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile, anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art.35 della legge fallimentare.
- 5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.
- 6. Possono avvalersi, presentando istanza di condono, anche i contribuenti che nel corso del 2006 abbiano ricevuto la notifica di avvisi

- di liquidazione e/o accertamento, anche se divenuti esecutivi, riferiti ai tributi di cui al precedente articolo 3 (ICI e TARSU)
- 7. Possono avvalersi, presentando istanza di condono, anche i contribuenti che avessero già provveduto al pagamento di quanto dovuto a seguito di notifica degli avvisi di liquidazione e/o accertamento, di cui al precedente punto 6, richiedendo il rimborso relativo alla quota interessi e sanzioni; il rimborso sarà effettuato nei termini del vigente regolamento delle Entrate.

Modalità di calcolo delle somme dovute

- 1. Le somme dovute a titolo di I.C.I., per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione secondo quanto indicato all'art. 4 comma 1, sono determinate come segue:
- l'imposta è interamente dovuta;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti.
- 2. Le somme dovute a titolo di tassa rifiuti, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione secondo quanto indicato all'art. 4 comma 2, sono determinate come segue:
- l'imposta è interamente dovuta;
- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti.

Art. 7

Istanza per l'ammissione alla sanatoria

- 1. Al fine di poter aderire alle presenti disposizioni, il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 5, deve presentare debita istanza, in carta libera, su apposita modulistica, disponibile presso gli uffici di "Fiscalità Locale srl, siti in San Pietro Vernotico alla via Stazione n° 66.
- 2. La modulistica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 5, deve contenere i seguenti elementi:
- · generalità del contribuente;
- · domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;

- · tributi per i quali si chiede l'ammissione alla definizione;
- · eventuale richiesta di rateizzazione di cui al successivo art. 9;
- · calcolo delle somme dovute, con gli estremi del versamento eseguito;
- eventuale richiesta di rimborso interessi e sanzioni, nell'ipotesi di cui al precedente articolo 5, comma 7.
- 3. Detti moduli devono essere consegnati **entro e non oltre le ore 13,00 del 22 dicembre 2006**, mediante consegna a mano agli sportelli di Fiscalità Locale srl, siti in via Stazione n. 66, che dovrà rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna, o con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata.
- 4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Modalità di versamento delle somme dovute

- 1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 7, con riferimento ai tributi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3 devono essere versate entro e non oltre il 22 dicembre 2006.
- 2. I versamenti potranno essere effettuati come segue:
- direttamente c/o gli sportelli di Fiscalità Locale srl, siti in via Stazione n. 66;
- versamento sul c/c postale n..... intestato a Fiscalità locale srl ICI
- versamento sul c/c postale n..... intestato a Fiscalità locale srl TARSU
- L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla istanza di condono di cui al precedente art. 7.
- 3. L'ammontare del debito che consente al contribuente il perfezionamento della definizione di condono, non può essere decurtato delle eventuale somme chieste a rimborso o di crediti che lo stesso contribuente dovesse vantare nei confronti dell'Ente.

Rateizzazione

- 1. Il contribuente, al fine di definire la propria posizione debitoria con il Comune di San Pietro Vernotico, può scegliere di effettuare il versamento delle somme dovute in massimo quattro rate di uguale importo, precisamente:
 - la prima rata necessariamente al momento della presentazione dell'istanza di condono;
 - le rate successive alla prima con cadenza quadrimestrale alle seguenti scadenze: 22 Aprile 2007, 22 Agosto 2007, 22 Dicembre 2007.
- 2. Il numero delle rate prescelto deve essere indicato nell'istanza per la richiesta di rateizzazione.
- 3. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della prima rata deve essere allegata alla istanza di condono di cui al precedente art. 7.
- 4. La scelta del pagamento rateale non comporta l'applicazione di interessi legali sulle rate successive alla prima.
- 5. Il mancato rispetto anche di una sola scadenza determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione ed il recupero dell'intero debito fiscale entro 15 giorni dall'omesso versamento, fatti salvi gli effetti del condono.
- 6. Il mancato pagamento del debito risultante dalla sanatoria, protratto per oltre 20 giorni il termine di cui al comma precedente, preclude la definizione del condono con recupero integrale delle somme per tributo, sanzioni ed interessi a mente degli articoli 14 D.Lgs 504/92 e 76 delD.lgs 507/93
- 7. Per i casi contemplati dal precedente comma, non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

Art.10

Effetti della definizione del condono

1. Il condono si perfeziona con il versamento in unica soluzione della somma dovuta al momento della presentazione dell'istanza, ovvero con il pagamento dell'ultima rata in caso di rateizzazione nei termini di cui all'articolo 9.

- 2. Le verifiche da parte di fiscalità locale in ordine a tutte le istanze di condono ammesse dovranno essere definite entro il **31 dicembre 2007.**
- 3. In ogni caso il perfezionamento della procedura di condono non esclude il potere di accertamento da parte di Fiscalità locale, che attiverà comunque le procedure di accertamento e/o liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative, con applicazione degli interessi legali e di tutte le sanzioni di legge, nonchè al recupero delle somme non versate mediante riscossione coattiva con applicazione di interessi legali e delle sanzioni di legge, per quanto diversamente accertato rispetto a quanto dichiarato in sede di condono.

Errore scusabile

- 1. Qualora il contribuente esegua versamenti inferiori al dovuto, nell'ipotesi in cui sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento.
- 2. In tale ipotesi Fiscalità Locale provvederà ad inviare una specifica comunicazione con la quale invita il contribuente ad effettuare il versamento delle somme residue, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
- 3. L'errore è considerato scusabile nel caso in cui il contribuente abbia osservato una normale diligenza nel calcolo delle somme dovute.
- 4. L'ufficio competente deve, pertanto, verificare che non vi sia negligenza né sussistano condizioni di obbiettiva incertezza o di particolare complessità nel calcolo di quanto dovuto.

Art. 12

Liti fiscali pendenti

- 1. I contribuenti possono definire le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dinanzi alla Commissione Tributaria in ogni grado di giudizio, anche a seguito di rinvio.
- 2. Sono, inoltre, incluse nella definizione agevolata le controversie tributarie che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano essere passate in giudicato e non ancora iscritte a ruolo per la riscossione coattiva.

3. La definizione di cui al comma 1 e 2 si perfeziona a condizione che il contribuente provveda, entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, al versamento della tassa dovuta senza sanzioni né interessi.

Art. 13

Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

1. Sarà cura del contribuente presentare al giudice competente apposita richiesta di sospensione del giudizio, corredata della fotocopia dell'istanza di condono e della relativa ricevuta di presentazione.

Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, Fiscalità Locale srl comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Art. 14

Adempimenti per l'attuazione del condono

- 1. Tutte le operazioni attinenti il condono disciplinato dal presente regolamento saranno direttamente assicurate da "Fiscalità Locale srl."
- 2. La giunta comunale è autorizzata ad adottare tutti gli atti ritenuti necessari per garantire la migliore organizzazione nella gestione di tutte le procedure connesse all'adozione del presente regolamento.

Art. 15

Pubblicità

1. L'ufficio tributi del Comune di San Pietro Vernotico e gli uffici di Fiscalità Locale srl, ciascuno per quanto di propria competenza sono autorizzati ad adottare tutti gli atti nececessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 16

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore espletate le procedure di pubblicazione e deposito previste dall'articolo 7 del vigente Statuto comunale.